

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE

Nr. 86

Data 22/12/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DELLA DURATA DI ANNI DUE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno duemilaquattordici, questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore		A

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

PREMESSO CHE tra le competenze del Giudice di Pace, definite con il decreto legislativo 28.08.2000 n. 274, viene riconosciuta, nell'ambito del procedimento penale, la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta formale dell'imputato, in sostituzione di una delle sanzioni prevista dalla norma;

VISTI:

- la legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato;
- l'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- il D.M. 26.3.2001 con cui sono state stabilite le norme che regolano le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché i rapporti tra i diversi enti;

RITENUTO opportuno che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese aderisca al progetto, stante il valore sociale dello stesso, sottoscrivendo apposita convenzione della durata di anni due, con il Tribunale di Bologna, delegato in tal senso dal Ministero di Giustizia, per l'inserimento di n. 3 condannati in lavori di pubblica utilità individuati a tale scopo;

VISTO lo schema di convenzione allegato a presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'adesione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese all'attuazione di progetti volti a consentire lo svolgimento di lavori utili in luogo di pena detentiva presso i servizi individuati dallo schema di convenzione allegato al presente atto;
- **DI APPROVARE** l'allegata convenzione (All. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) con il Tribunale di Bologna alla quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali in sede di stipulazione;

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art. 54 del D.Lvo. 28 agosto 2000 n. 274 *"Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1999 n. 468"*;
- legge 11 giugno 2004 n. 145 *"Modifiche al Codice Penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato"*;
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 *"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"*;
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 - art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis *"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"*;

Il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che:

- l'art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, e gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bologna Dott. Francesco Scutellari, nato a Ferrara il 16/02/1941, giusta la delega di cui in premessa

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE, nella persona del Dott. Romano Franchi, Presidente protempore, nato a Marzabotto il 11/04/1955, domiciliato per la sua carica presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Piazza della Pace, 4 - 40038, Vergato (BO).

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (di seguito Ente) consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero di 3 è da intendersi come numero massimo di condannati attivi contemporaneamente.

ART. 1 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE

L'Ente specifica che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, avrà ad oggetto prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree di attività:

- Servizio Cultura e Turismo, in attività di collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione;
- Servizio Sociale Territoriale, in attività di sostegno al domicilio e nei programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione per i soggetti fragili;
- in riferimento all'art. 1, co. 1, lettera e) del su citato decreto ministeriale, supporto a specifiche attività dell'Amministrazione pertinenti alla professionalità del condannato.

Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti incaricati di coordinare le prestazioni, citati all'art. 3 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell'Ente.

Sarà cura dell'Ente comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente, contestualmente alla trasmissione - all'autorità di Pubblica Sicurezza deputata al controllo citata in sentenza - della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

ART. 3 - SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Marco Tamarri (Servizio Cultura e Turismo);
- Angelo Rainone (Servizio Sociale Territoriale);
- i soggetti individuati dai medesimi per le attività da svolgere presso altre unità organizzative dell'Amministrazione.

Considerando che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese si compone di diversi Comuni e sedi si individuano per ogni sede i referenti che agiranno in stretta sinergia con gli incaricati.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.

ART. 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 - DIVIETO DI RETRIBUZIONE - ASSICURAZIONI SOCIALI

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi dei condannati, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8 - RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

I settori dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese coinvolti predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data della sottoscrizione.

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

NR.	86
DEL	22/12/2014
OGGETTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE DELLA DURATA DI ANNI DUE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 24/11/2014

Il Responsabile

F.to Annalisa Fanini

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 22/12/2014

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Messino' Pieter J.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 86/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Romano Franchi

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, giovedì 12 febbraio 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, _____

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, giovedì 12 febbraio 2015

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'